

Conto corrente bancario – anatocismo e commissioni varie – proposte unilaterali di modifica – illegittimità – fattispecie (cod. civ. artt. 1176, 1218, 1226; d.lgs. n. 385/1993, artt. 117, 118, 119, 120, 126 quater); d.l. n. 185/2008, art. 2 bis.

Il carattere recettizio delle proposte di modifica unilaterale del contratto comporta che l'intermediario è tenuto a provare che le clausole relative siano specificamente approvate dal cliente. (MDC)

FATTO

Nel ricorso si denuncia l'illegittimità delle modifiche unilaterali contrattuali introdotte dall'intermediario in relazione al rapporto di conto corrente n. ***305 e alle collegate aperture di credito in essere con il ricorrente, modifiche riguardanti l'applicazione di voci di spesa, commissioni e interessi. Si contesta inoltre l'illecita applicazione di interessi anatocistici.

Il ricorrente afferma anzitutto che l'intermediario ha omesso di fornire copia del contratto di c/c, nonostante le sue numerose richieste. Dichiara inoltre che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016 sono state applicate dall'intermediario commissioni non dovute, in particolare "la C.M.S. (Commissione di Massimo Scoperto), la D.I.F. (Disponibilità Immediata Fondi), la Commissione oltre la disponibilità del fido, la C.I.V. (Commissione di Istruttoria Veloce). Tali commissioni, come tutte le relative spese, non risultano pattuite nei contratti originari ex artt. 117 e 117 bis T.U.B., né risultano rispettate dall'intermediario le modalità di comunicazione delle modifiche relative sia ai tassi attivi e/o passivi che alle condizioni contrattuali previste dall'art. 118, co. 2, T.U.B".

Secondo il ricorrente, il carattere ricettizio della proposta di modifica unilaterale del contratto (c.d. *jus variandi*) comporta che l'intermediario è tenuto a provare che le variazioni, indicate in una comunicazione qualificata come "proposta di modifica unilaterale del contratto", siano contenute in clausole approvate specificamente dal cliente. In caso contrario, le modifiche contestate sono inefficaci.

Con specifico riguardo alla C.M.S., il ricorrente pone in evidenza altresì la nullità ex art. 1418 c.c. per assenza di causa ex art. 1325 c.c. e (o) indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.

Per quanto concerne la C.I.V., lamenta invece la violazione dell'art. 117 bis T.U.B. e del D.M. 644/2012 con riguardo alle modalità di contabilizzazione, in quanto non idonee a provare l'effettivo svolgimento dell'attività istruttoria di cui tale commissione rappresenta la remunerazione forfettaria dei costi sostenuti.

Inoltre, il ricorrente considera illegittima l'applicazione dell'anatocismo trimestrale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016. Afferma infatti che le clausole anatocistiche concordate prima del 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della

delibera CICR, siano nulle per violazione dell'art. 1283 c.c., e quelle successive siano invece legittime solo per i nuovi contratti. La clausola contenuta nei contratti conclusi prima di tale momento, o il cui numero di c/c è variato senza novazione del relativo contratto, è considerata legittima solo se comunicata al cliente e approvata per iscritto dal medesimo, valendo, in caso contrario, la regola della nullità per violazione di una norma imperativa. Per tali motivi, è dirimente la consegna della copia originale del contratto di c/c, dal momento che la data della sua conclusione è determinante per stabilire la validità degli interessi anatocistici applicati per il periodo 1.1.2009 - 31.12.2013.

Il ricorrente richiama infine la legge n. 147/2013 che, modificando la formulazione dell'art. 120, co. 2, T.U.B., stabilisce l'espresso divieto di applicazione degli interessi anatocistici, con carattere immediatamente precettivo anche in assenza di una delibera del CICR, con conseguente invalidità sopravvenuta, tra il 1.1.2014 ed il 30.9.2016, delle relative clausole contrattuali, nella misura in cui tali interessi siano stati effettivamente applicati.

Per questi motivi il ricorrente chiede di (i) "ordinare all'intermediario di consegnare copia del contratto di c/c n. ***305, nonché di condannare l'intermediario al pagamento di un indennizzo in via equitativa, stante il comportamento ostruzionistico tenuto dal medesimo, (ii) accertare e dichiarare, nel periodo compreso tra il 1.1.2009 ed il 31.12.2016, la reiterata violazione degli artt. 1325 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c., 117 TUB, 117 bis TUB e 118 TUB e la conseguente nullità dei relativi addebiti e (iii) per l'effetto, ordinare all'*intermediario* che il saldo del c/c n. ***305, con collegati rapporti di apertura di credito, debba essere ricalcolato e/o rideterminato, eliminando tutte le poste passive corrisposte (...); in via principale, di accertare e dichiarare non dovuti tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi anatocistici nel periodo compreso tra il 1.1.2009 ed il 31.12.2016 per la nullità derivante dalla violazione degli artt. 1283 c.c., 1418 c.c. e 120 TUB, ordinando all'*intermediario* che tutte le somme corrisposte per tale causale debbano essere ricalcolate e/o rideterminate senza operare alcuna capitalizzazione, applicando il tasso legale ex art. 117 TUB; in via subordinata, di accertare e dichiarare non dovuti tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi anatocistici nel periodo compreso tra il 1.1.2014 ed il 30.9.2016, ordinando all'*intermediario* che tutte le somme corrisposte per tale causale debbano essere ricalcolate e/o rideterminate senza operare alcuna capitalizzazione, applicando il tasso legale ex art. 117 TUB; in ogni caso, di condannare l'*intermediario* al pagamento delle spese legali relative al presente procedimento".

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'irricevibilità o l'inammissibilità del ricorso per incompletezza e irregolarità nell'indicazione dei suoi elementi essenziali, stante l'omessa compilazione nel modulo delle sezioni "oggetto della controversia" e "richieste all'Arbitro" e la mancanza della sottoscrizione del ricorso medesimo. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione ai sensi della disciplina generale riguardo le contestazioni del ricorrente per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2009. Rileva inoltre l'incompetenza temporale dell'Arbitro in quanto la presunta nullità delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e (o) successivamente modificate si configurerebbe come un vizio genetico del rapporto che risale al 1988.

L'intermediario contesta altresì la genericità e l'indeterminatezza delle richieste contenute nei paragrafi 2 e 3 del ricorso con riferimento all'individuazione delle spese e dei tassi d'interesse e dei relativi presunti errati criteri di contabilizzazione, mancando tra l'altro l'indicazione delle metodologie di calcolo assunte a base delle doglianze del ricorrente. Rileva inoltre la mancanza di documentazione probatoria a supporto delle tesi sostenute nelle richieste all'ABF. L'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro rispetto a tali richieste che prevedrebbero la rideterminazione da parte dello stesso del saldo del rapporto

di conto corrente. Infine, la domanda del ricorrente difetta della quantificazione delle somme asserite non dovute, non consentendo una verifica dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dei limiti di valore ai sensi della disciplina di riferimento.

L'intermediario ritiene infine il ricorso irricevibile relativamente al periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 per la questione delle commissioni, e dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, oltre al 4° trimestre 2016, per la questione dell'anatocismo trimestrale, rilevando una difformità di forma e sostanza tra il ricorso e il reclamo, atteso che in quest'ultimo le contestazioni vengono limitate alle sole commissioni D.I.F., commissione oltre la disponibilità del fido, C.I.V. e tassi d'interesse passivi, mentre la denunciata illegittimità dell'anatocismo riguarda solo il periodo 2014-2016.

In ogni caso, l'intermediario ritiene di aver operato nel rispetto delle normative vigenti e con assoluta correttezza, diligenza e buona fede.

Nel merito, l'intermediario dichiara anzitutto di aver comunicato al ricorrente che non avrebbe potuto fornire la copia del contratto di c/c originario perché andato smarrito e che per la ristampa serviva la sottoscrizione nella "copia banca" del ricorrente. In ogni caso, secondo l'intermediario, ogni eventuale domanda che miri a far valere vizi genetici del contratto è comunque *ratione temporis* inammissibile. Del resto, la circostanza che il conto è stato disciplinato mediante i contratti di apertura di credito rende ininfluente il ritrovamento del contratto originario.

L'intermediario afferma altresì che il ricorrente, grazie al servizio c.d. banca multicanale, poteva prendere visione nel portale *online* di tutta la documentazione inerente al rapporto descritto. Inoltre, aderendo al servizio di *web banking* il ricorrente ha accettato di ricevere ogni comunicazione mediante pubblicazione all'interno della relativa sezione riservata, con il conseguente esonero dell'intermediario medesimo dall'onere di trasmettergli copie cartacee.

L'intermediario asserisce inoltre che le clausole negoziali contestate dal ricorrente risultano specificatamente contenute nei diversi contratti e approvate dal ricorrente. Rileva che il ricorrente ha spesso utilizzato somme oltre quelle accordate, con la conseguente applicazione su tali somme e sulle spese eccedenti, di commissioni e tassi di interesse (c.d. "tassi extra-fido"), come pattuito nei diversi contratti di apertura di credito e nelle successive modificazioni, regolarmente comunicategli. Secondo l'intermediario, il ricorrente non produce neppure le copie dei contratti e si limita ad allegare soltanto la documentazione contabile. In sostanza, le variazioni successive sono state correttamente proposte quali "modifiche unilaterali", con facoltà di recesso ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 385/93, comunicate al ricorrente tramite gli estratti conto trimestrali, i documenti di sintesi e delle specifiche comunicazioni (come per l'introduzione di D.I.F. e C.I.V.), tutte mediante pubblicazione all'interno della sezione riservata sul sito Internet dell'intermediario stesso.

Conclude che il ricorrente è quindi da tempo a conoscenza della situazione dell'affidamento, delle condizioni economiche che lo regolano e delle varie modifiche alle stesse. Le commissioni e gli interessi risultano quindi legittimi, correttamente applicati a norma dei contratti tempo per tempo stipulati e, pertanto, dovuti dal ricorrente.

Per quanto concerne gli interessi passivi, l'intermediario sostiene che il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione riguardo ai calcoli e agli importi che asserisce essergli stati illegittimamente addebitati a titolo di interessi passivi in regime di capitalizzazione trimestrale. D'altro canto, dichiara di essersi attenuto alle disposizioni tempo per tempo vigenti, tra cui l'intervento della Delibera C.I.C.R. del 09 febbraio 2000, che dispone che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Tra l'altro, afferma che la periodicità di

capitalizzazione degli interessi risulta specificatamente approvata dal ricorrente ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR nei diversi contratti.

L'intermediario contesta infine la richiesta di rimborso delle spese legali, in quanto nel caso di specie manca del tutto quella complessità che potrebbe giustificare il ricorso all'assistenza di un consulente esterno.

Si chiede quindi al Collegio che il ricorso in via preliminare sia dichiarato irricevibile o inammissibile e che comunque sia rigettato nel merito in quanto infondato.

In sede di repliche, il ricorrente ritiene infondate le eccezioni di irricevibilità e/o inammissibilità di controparte, che contesta puntualmente. Con riferimento alla prescrizione, si richiama all'orientamento ermeneutico della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 24418/2010) che tra l'altro stabilisce che, in *subiecta materia*, il termine decennale di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente (peraltro ancora aperto), e che si presume la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate su un c/c con collegata apertura di credito entro i limiti del c.d. fido, mentre l'asserita natura solutoria del pagamento c.d. extra-fido costituisce un onere probatorio posto a carico dell'intermediario.

In relazione all'eccezione di irricevibilità del ricorso per vizio genetico del contratto, ribatte che le domande fanno espresso riferimento alle contestazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità per mancata quantificazione delle somme asseritamente non dovute, dichiara che tale importo è sicuramente contenuto entro i limiti di valore di competenza dell'ABF nonostante non possa essere determinato.

Rispetto alla difformità tra il contenuto del reclamo e del ricorso, riconosce che il reclamo fa espresso riferimento al periodo temporale "dal 01.01.2011 al 31.12.2016" e che le contestazioni formulate da parte ricorrente in relazione al periodo compreso tra il 1.1.2014 e il 30.9.2016 vengono effettuate in via meramente subordinata.

Nel merito, oltre a ribadire i concetti già espressi precedentemente, il ricorrente replica, tra l'altro, che solo in sede di controdeduzioni ha appreso che il contratto originario è andato smarrito e pertanto, avendo reiterato la richiesta di copia del contratto originario di c/c sia con il reclamo sia con il ricorso, l'ennesima mancata risposta dell'intermediario giustifica la richiesta di indennizzo per violazione dell'art. 119 T.U.B. oltre alla valutazione di tale comportamento ostruzionistico anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Assolutamente tardiva appare inoltre, secondo il ricorrente, la denuncia di smarrimento datata 29 maggio 2020.

Infine, rispetto alla questione dell'anatocismo, il ricorrente premette che la succitata Delibera CICR, in vigore dal 22 aprile 2000, prevede all'art. 7, co. 3, che le disposizioni contrattuali peggiorative delle condizioni precedentemente applicate avrebbero reso necessaria la specifica approvazione da parte della clientela. Tale norma transitoria non può però trovare applicazione in virtù della pronuncia n. 425/2000 della Corte Suprema che ha sancito l'incostituzionalità della norma primaria (art. 25, co. 3, D.lgs. n. 342/1999).

Ogni pattuizione di interessi superiore al saggio legale necessita dunque della forma scritta *ad substantiam* ex art. 1284, co. 3, c.c. Tale orientamento è stato recentemente recepito dalla Corte di Cassazione con pronuncia Cass. Civ. Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140. Secondo il ricorrente, risulta pertanto illegittima anche la capitalizzazione trimestrale durante il periodo 01.01.2009 – 31.12.2013, con conseguente diritto dello stesso a veder ricalcolati/rideterminati - al tasso legale e senza alcuna capitalizzazione - anche tutti gli importi corrisposti per tale causale, oltre valuta e/o spese.

In sede di controrepliche, l'intermediario conferma quanto già esposto, ribadendo tra l'altro che fin dalla prima richiesta aveva comunicato al ricorrente di non disporre più del contratto di conto corrente.

DIRITTO

1. In via preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione dell'intermediario relativa all'inammissibilità del ricorso per mancanza della sottoscrizione del relativo modulo e per l'incompleta compilazione delle sue parti relative a "oggetto della controversia" e "richieste all'Arbitro".

Tenuto conto che:

- a) al ricorso sono allegati un documento denominato "Descrizione della vicenda oggetto di ricorso", che contiene l'indicazione delle doglianze del ricorrente riferite ai rapporti controversi; e un documento denominato "Richieste formulate dalla ricorrente", che indica le domande rivolte all'ABF;
- b) ambedue i suddetti documenti sono sottoscritti digitalmente dal procuratore del

ricorrente, la sottoscrizione del quale è altresì riportata nella procura agli atti del ricorso; in linea con la prassi dell'ABF che consente l'avvio del procedimento conciliativo, tra l'altro, attraverso la produzione di atti allegati ai moduli a ciò predisposti – questi ultimi da considerare dei meri modelli di riferimento per la presentazione delle domande funzionali alla standardizzazione della procedura, ma privi di connotazioni formali incidenti sulla sua validità – il presente ricorso va considerato ammissibile.

2. L'intermediario solleva un'altra eccezione preliminare relativa alla "irricevibilità del ricorso" in ragione del fatto che "quanto lamentato in ordine alla presunta nullità delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e/o successivamente modificate dalla banca (e la conseguente nullità dei relativi addebiti) si configura come un vizio genetico del rapporto, che origina dal 20.6.1988", dunque anteriore a periodo antecedente il 1° gennaio 2009.

L'art. 4 della sezione I delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* dispone, com'è noto, che "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009".

Nondimeno, secondo il consolidato orientamento dell'ABF in caso di controversie aventi per oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, il Collegio ha competenza a conoscere delle questioni concernenti gli effetti giuridico-economici prodotti dopo il 1° gennaio 2009 dal negozio precedentemente concluso, sempre che non si tratti di profili fondati esclusivamente su vizi genetici del contratto (v. tra gli altri Collegio di Roma, decisione n. 2561/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 2833/2019).

Poiché il ricorrente, anche tenuto conto del contenuto del reclamo (v. *infra*), lamenta l'illegittima applicazione di commissioni e voci di spesa nonché di interessi applicati al rapporto bancario con riferimento agli anni successivi al 2009 e fino al 2016, il ricorso, nei limiti sopra indicati, va considerato ammissibile.

3. Per quanto concerne l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'intermediario riguardante la "genericità delle richieste" del ricorrente per "mancanza di determinatezza nell'individuazione della misura delle spese e dei tassi presunti non pattuiti" in quanto "prive di qualsivoglia indicazione circa le metodologie di calcolo assunte a base della doglianza e/o di importi determinati" e di qualsivoglia "documentazione probatoria a supporto delle tesi sostenute" nonché la connessa eccezione relativa alla natura consulenziale del ricorso, in linea con i principi espressi in precedenti decisioni dell'ABF (v., tra le altre, la pronuncia del Collegio di Roma n. 3739 del 7 febbraio 2019) va rilevato che la domanda del ricorrente è ammissibile nei limiti in cui sia richiesto al Collegio non il nuovo conteggio delle voci di costo contestate, ma la verifica, alla luce della documentazione presentata dalle parti, che non deve essere necessariamente di natura tecnica, della correttezza sia delle norme applicate dall'intermediario, sia del comportamento negoziale da esso tenuto nell'ambito del rapporto contestato.

Fermo dunque che il Collegio non può compiere attività consulenziale, il presente accertamento è limitato alla verifica della correttezza giuridica dell'applicazione da parte dell'intermediario della disciplina di riferimento al rapporto bancario alla luce delle contestazioni del ricorrente.

4. Sempre ai fini della determinazione dell'ambito di competenza decisionale del Collegio, va accolta l'eccezione dell'intermediario concernente l'inammissibilità delle domande formulate dal ricorrente nel ricorso "relativamente al periodo compreso "dal 01.01.2010 al 31.12.2010" e "dal 01.01.2010 al 31.12.2013, oltre al 4° trimestre 2016" con riferimento, rispettivamente, ai paragrafi 2) e 3) delle "Richieste avanzate dalla ricorrente", perché difformi nella forma e sostanza dal reclamo originario del 26.11.2019, nel quale le contestazioni vengono limitate al periodo temporale, rispettivamente, "dal 01.01.2011 al 31.12.2016" e "dal 01.01.2014 al 30.09.2016" e alle sole commissioni D.I.F. (Disponibilità Immediata Fondi), Commissione oltre la disponibilità del fido, C.I.V. (Commissione di Istruttoria Veloce) e tassi d'interesse passivi applicati sullo scoperto (fido concesso) che sull'extra-fido, con specifico richiamo agli artt. 117, 118 e 120 T.U.B".

In effetti, nel reclamo del 26 novembre 2019 il ricorrente solleva le contestazioni relativamente alla commissione di disponibilità immediata fondi (in seguito, DIF), alla commissione di istruttoria veloce (in seguito, CIV) e alla commissione oltre la disponibilità fido (in seguito, COF) nonché alla determinazione dei tassi d'interesse passivi al periodo decorrente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Inoltre, la doglianza concernente l'applicazione di interessi anatocistici è formulata soltanto con riferimento al periodo successivo al 2013.

Nulla viene dedotto nel reclamo con riferimento alla commissione di massimo scoperto (in seguito, CMS).

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che nel procedimento ABF il collegamento funzionale sussistente tra il reclamo e il ricorso non consente di proporre in quest'ultimo le domande che non risultano già formulate in sede di reclamo, salva l'ipotesi della domanda di risarcimento del danno che sia la conseguenza delle doglienze contenute nel reclamo, la domanda del ricorrente contenuta per la prima volta nel ricorso concernente la CMS va considerata inammissibile, mentre le altre domande presentate vanno circoscritte sul piano temporale nei seguenti termini:

- a) con riguardo alle commissioni DIF, CIV e COF nonché al tasso degli interessi passivi si fa riferimento al periodo 2011-2016, non tenendosi dunque conto del periodo precedente relativo agli anni 2009 e 2010 ;

- b) in relazione alla questione degli interessi anatocistici, il periodo di riferimento è esclusivamente quello relativo agli anni 2014-2016.

5. Alla luce di quanto stabilito nel precedente paragrafo risulta superata la questione preliminare concernente la prescrizione sollevata dall'intermediario in relazione al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.

6. Nel merito, va anzitutto affrontata la domanda concernente la richiesta di esibizione dell'originario contratto di conto corrente risalente al 20 giugno 1988 al quale sono collegati i diversi contratti di apertura di credito in relazione ai quali si appuntano le contestazioni del ricorrente.

A riguardo, l'intermediario ha dichiarato che non è in grado di produrre la copia del contratto in quanto l'originale è "andato smarrito (e/o distrutto accidentalmente)".

Come desumibile dall'art. 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, TUB), la conservazione della documentazione contrattuale costituisce uno specifico obbligo legale a carico dell'intermediario e pertanto il suo smarrimento va considerato un comportamento a esso imputabile in termini di scorretta esecuzione del rapporto negoziale ex art. 1218 e 1176, comma 2, c.c., salva la prova liberatoria della causa non imputabile connessa al caso fortuito o alla forza maggiore.

Nel caso di specie, l'intermediario si è limitato a dichiarare lo smarrimento/distruzione del contratto, senza alcuna indicazione di circostanze fortuite o di forza maggiore che avrebbero potuto esimerlo dalla responsabilità contrattuale su di esso gravante.

L'illegittimo comportamento tenuto dall'intermediario per le ragioni sopra esposte lo espone all'obbligo di consegnare al ricorrente, in mancanza dell'originale, quanto meno la copia in suo possesso della documentazione richiesta nonché di risarcirgli il relativo pregiudizio subito.

A quest'ultimo riguardo il ricorrente, pur chiedendo il "pagamento di un indennizzo in via equitativa", non ha fornito nemmeno un principio di prova rilevante in grado di dimostrare, anche per presunzioni, la stessa esistenza di un pregiudizio, prima ancora della sua quantificazione. D'altro canto, il suddetto pregiudizio non può essere liquidato neppure nell'ambito della determinazione delle spese legali chieste in rimborso (sulle quali v. *infra*, parag. 10).

La carenza della domanda sul punto sotto il profilo sia deduttivo sia probatorio non consente neppure di individuare i presupposti per procedere a una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.

Sotto questo profilo, la domanda di risarcimento va pertanto rigettata.

7. Con riguardo alle questioni relative alle commissioni e agli interessi contestati dal ricorrente, è incontestato che i contratti di apertura di credito rilevanti sono i seguenti:

- 1) contratto del 1° settembre 2009, valido sino a revoca, con un limite di credito di € 150.000, ridotto a € 120.000 per effetto del contratto del 22 gennaio 2016 ;
- 2) contratto del 2 aprile 2010, valido sino al 31 agosto 2010, con un limite di credito di € 15.000 ;
- 3) contratto del 25 gennaio 2011, valido sino al 31 luglio 2011, con un limite di credito di € 25.000;

- 4) contratto del 14 febbraio 2012, valido sino al 31 agosto 2012, con un limite di credito di € 30.000;
- 5) contratto del 6 febbraio 2013, valido sino al 30 giugno 2013, con un limite di credito di € 25.000, prorogato il 10 giugno 2013 sino al 31 agosto 2013;
- 6) contratto del 22 gennaio 2016, valido sino al 31 marzo 2016, con un limite di credito di € 30.000;
- 7) contratto del 24 marzo 2016, valido sino al 30 giugno 2016, con un limite di credito di € 20.000.

Dei suddetti contratti non risulta essere stata prodotta la copia di quelli relativi al n. 5, con riferimento al quale si rinviene solo l'accordo di proroga, e al n. 7.

8. Va anzitutto rilevato che in base alla disciplina negoziale applicabile ai singoli rapporti l'intermediario avrebbe potuto legittimamente apportare modificazioni unilaterali delle condizioni anche economiche delle aperture di credito, ferma la necessità di rispettare nel caso concreto i presupposti stabiliti dalla legge per la loro efficacia.

Infatti, per quanto concerne l'apertura di credito del 1° settembre 2009 valida sino a revoca, l'art. 9 del relativo contratto dispone che "la banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le norme del presente contratto e quelle che disciplinano i singoli utilizzi, dandone comunicazione ai clienti mediante lettera semplice – anche inserita in estratto conto – all'ultimo indirizzo segnalato oppure mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della banca, con la decorrenza nei medesimi indicata. La banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate rispettando – in caso di variazioni sfavorevoli per il cliente – le prescrizioni di legge vigenti" e la relativa clausola risulta specificamente approvata per iscritto in conformità agli allora vigenti art.

117, comma 5, espressamente richiamato e 118, comma 1, TUB.

Anche l'accordo del 22 gennaio 2016 modificativo della suddetta apertura di credito a revoca contiene all'art. 23 una clausola che regola le modificazioni unilaterali del contratto secondo la quale "la banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare le norme che disciplinano il presente contratto e le condizioni economiche applicate dandone comunicazione al Cliente con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà effettuata in forma scritta o equivalente, come previsto nel precedente articolo. In caso di apertura di credito a tempo determinato (a scadenza) la facoltà di modifica predetta opera esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che procedi sono in efficaci, se sfavorevoli al Cliente. I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'articolo 118 del Decreto legislativo 385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica. Resta inteso che costituisce invio in forma scritta delle comunicazioni modifica (di cui ai commi che precedono) – a tutti i fini del presente articolo – quello effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC del cliente come definito all'articolo 21". Anche questa clausola risulta essere stata specificamente approvata per iscritto, circostanza che non risulta dalle copie contrattuali prodotte ma che non è contestata dal ricorrente.

Clausole sostanzialmente analoghe alle precedenti sono contenute nei contratti di apertura di credito a tempo determinato: del periodo 25 gennaio-31 luglio 2011, sezione I, art. 9; del periodo 14 febbraio-31 agosto 2012, sezione I nell'art. 18; del periodo 10 giugno-31 agosto 2013, sezione I, art. 18); del periodo 22 gennaio-31 marzo 2016 , sezione I, art. 23), tutte recanti la specifica sottoscrizione per iscritto del ricorrente.

9. Chiarito che l'intermediario poteva in linea di principio apportare modificazioni unilaterali agli accordi in essere con il ricorrente, si tratta di verificare se tali modificazioni siano state apportate in conformità alle disposizioni normative di riferimento. È opportuno distinguere le singole voci.

La commissione di disponibilità immediata fondi

9.1 L'applicazione di una DIF è prevista nel contratto di apertura di credito a revoca di settembre 2009 nella misura dello "0,50% trimestrale calcolato in proporzione all'importo e alla durata dell'affidamento tempo per tempo concesso", clausola specificamente approvata per iscritto dal ricorrente.

Nel 2011, anno iniziale del periodo temporale rilevante nel presente ricorso (v. *supra*, paragrafo 4), la DIF è stata applicata al tasso dello 0,35% (in ragione di precedenti riduzioni) fino al 20 ottobre 2011, allorché è stata modificata allo 0,45% (v. gli estratti conto del 2011). Ciò nonostante che anche l'apertura di credito a tempo determinato sottoscritta nell'anno per il periodo 25 gennaio-31 luglio 2011 prevedesse a sua volta una DIF del 0,50%.

La modificazione della DIF di ottobre 2011 è stata preceduta dalla comunicazione n. 17 dell'8 agosto 2011, la quale risulta formalmente corretta ai sensi dell'art. 118 TUB in quanto reca la dicitura "proposta di modifica unilaterale del contratto", indica il motivo dello *ius variandi* e riporta una data che precede di oltre due mesi il momento dell'applicazione della nuova DIF.

Nondimeno, il ricorrente contesta genericamente di aver ricevuto la suddetta comunicazione.

Secondo un consolidato orientamento dell'ABF, la prova dell'invio e dell'effettiva ricezione della comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 TUB grava sull'intermediario (v. tra le tante, Collegio Milano decisioni nn. 9682/2017, n. 3537/2016, n. 6821/2015).

Nello specifico, il Collegio ritiene che l'onere della prova non sia stato assolto dall'intermediario atteso che quest'ultimo, di fronte alle specifiche contestazioni del ricorrente sul punto, non ha fornito la prova dell'invio e della ricezione effettivi della comunicazione n. 17 dell'8 agosto 2011.

Pertanto, le variazioni unilaterali in essa indicate sono da considerare prive di efficacia.

A partire dal mese di settembre 2011 risulta documentalmente dimostrata la regolare attivazione nei rapporti tra il ricorrente e l'intermediario del servizio banca multicanale, vale a dire del servizio di internet *banking*.

In base alle previsioni contrattuali di riferimento, l'intermediario può legittimamente avvalersi del canale telematico per inviare la documentazione contrattuale di riferimento, comprese le comunicazioni relative all'esercizio dello *ius variandi*, attraverso la loro messa a disposizione sul sito.

Tutti gli incrementi della DIF successivi a quella comunicata ad agosto 2011 sono stati apportati a seguito di proposte di modifica unilaterale del contratto precedute da comunicazioni messe a disposizione del ricorrente attraverso il servizio di *internet banking*.

Benché il testo delle comunicazioni rechi la dicitura espressa “proposta di modifica unilaterale del contratto” in conformità all’art. 118 TUB, nondimeno i relativi documenti risultano visibili sul sito con la dicitura “documento di sintesi c/c” (v. la comunicazione n. 28 del 25 luglio 2012 relativa a un incremento della DIF dallo 0,45% allo 0,48% a partire dal 1° ottobre 2012, benché l’apertura di credito a tempo determinato sottoscritta nell’anno 2012 per il periodo 14 febbraio-31 agosto 2012 prevedesse una DIF del 0,45%, evidentemente nei fatti non applicata al rapporto; la comunicazione n. 31 del 10 luglio 2013 relativa a un incremento della DIF dallo 0,48% allo 0,5% a partire dal 20 settembre 2013, ancorché l’apertura di credito a tempo determinato sottoscritta nell’anno 2013 per il periodo 10 giugno-31 agosto 2013 stabilisse una DIF del 0,485%, anche questa evidentemente in concreto disapplicata).

Secondo l’orientamento dell’ABF, se previsto nel contratto la comunicazione delle modificazioni unilaterali attraverso la loro messa a disposizione attraverso il servizio di banca multicanale, se del caso anche in un unico documento contenente altre comunicazioni, compresi gli estratti conto, è coerente con la previsione dell’art. 118 TUB, tenuto conto che essa non prevede specifiche formalità a riguardo. Tuttavia, questo meccanismo telematico di comunicazione deve comunque rispettare il requisito costituito dall’esplicitazione della formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, requisito che è considerato mancante se la messa a disposizione *on line* della comunicazione avviene con l’indicazione “documento di sintesi c/c” (v. Collegio di Palermo, decisione n. 2259/2020; v. anche Collegio di Milano, decisione n. 15237/2019; v. anche il Collegio di Roma, decisione 8826/2016, nella quale si afferma altresì il principio secondo il quale l’intermediario è tenuto a “evidenzi[re] la presenza [del documento] (...) anche mediante un sistema di *alert*”).

Nel caso di specie dalla stessa documentazione prodotta dall’intermediario risulta che le comunicazioni di modifica unilaterale di contratto relative alla DIF messe a disposizione del ricorrente in via telematica risultano visibili come *file* con la dicitura “documento di sintesi c/c”, mentre la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” è riportata solo nel testo della comunicazione una volta che ne avviene la visione. Non risulta inoltre che l’intermediario abbia inviato al ricorrente avvisi di *alert* della presenza delle comunicazioni relative all’esercizio dello *ius variandi* al momento del caricamento dei documenti sul sito *internet*.

Se deve concludere che le modificazioni della DIF comunicate attraverso queste modalità violano o comunque eludono l’art. 118 TUB e dunque sono da considerare illegittime con conseguente inefficacia delle variazioni economiche svantaggiose per il ricorrente alle quali esse si riferiscono.

Ne consegue che per il periodo dal 20 ottobre 2011 al 22 gennaio 2016 i saldi del conto corrente devono essere rideterminati applicando una DIF al tasso precedentemente concordato senza tener conto di alcun successivo aumento disposto unilateralmente dall’intermediario.

Per effetto della conclusione di un nuovo contratto di apertura di credito a revoca in data 22 gennaio 2016 le parti hanno concordato una DIF del 5%, valore indicato anche nel contratto della stessa data relativo all’apertura di credito a tempo determinato del periodo 22 gennaio-30 giugno 2016. Si tratta di una clausola DIF che in quanto specificamente concordata e sottoscritta *ex novo* tra le parti risulta legittimamente applicata dall’intermediario a partire da questa data fino al 31 dicembre 2016.

La commissione istruttoria veloce

9.2 La CIV non è prevista nell'originario contratto di apertura di credito del 1° settembre 2009.

Anche i contratti di apertura di credito a tempo determinato del 2011 e del 2012 non contengono questa specifica condizione economica.

La CIV è stata per la prima volta introdotta nel rapporto a seguito di una modifica unilaterale del contratto attraverso la comunicazione n. 27 del 20 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012 nella misura di 50 euro per sconfinamenti fino a 5.000 euro, 100 euro fino a 25.000 euro e 250 euro oltre 25.000 euro. Gli stessi importi sono indicati nel contratto di apertura di credito a tempo determinato sottoscritto nell'anno 2013 per il periodo 10 giugno-31 agosto 2013.

L'importo della CIV non risulta successivamente modificato fino al 22 gennaio 2016.

Va anzitutto rilevato che l'originario contratto di apertura di credito del 1° settembre 2009 non sembra prevedere una commissione di massimo scoperto, benché essa risulti addebitata una volta nel 2009. Il che, quanto meno, revoca in dubbio che nel caso di specie la CIV potesse essere introdotta nel rapporto attraverso una proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118, comma 2, TUB, volta a dare attuazione negoziale all'art. 117-bis del TUB inserito con l'art. 6-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i.

In altri termini, mancando nell'originario contratto la previsione della commissione di massimo scoperto che avrebbe dovuto essere sostituita dalla CIV, nella relazione tra le parti quest'ultima avrebbe potuto essere applicata soltanto a seguito di un nuovo incontro di volontà negoziale tra le stesse e non per effetto dell'esercizio dello *ius variandi* dell'intermediario.

In ogni caso, anche qualora si vertesse nell'ipotesi di proposta di modificazione unilaterale dell'intermediario, pure la comunicazione n. 27 del 20 luglio 2012 non sarebbe stata messa a disposizione del ricorrente in via telematica attraverso il servizio di banca multicanale e con le modalità di visione in precedenza indicate con riguardo alla DIF (v. *supra*, parag. 9.1), dunque con la dicitura "documento di sintesi c/c", ancorché il testo della comunicazione riporti la formula legale ex art. 118 TUB, non accompagnata da alcun avviso di disponibilità *on line* del documento. Con la conseguenza che, per le stesse ragioni indicate in relazione alla DIF, nel rapporto tra il ricorrente e l'intermediario l'applicazione della CIV sarebbe comunque da considerare illegittima in quanto introdotta attraverso una modificazione unilaterale del contratto *ex lege* inefficace.

Quanto sopra assume rilievo preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione di illegittimità della CIV sollevata dal ricorrente in merito alla mancata dimostrazione da parte dell'intermediario dello svolgimento di un'effettiva attività istruttoria alla base dell'applicazione della commissione in questione e della violazione delle norme di trasparenza ai sensi dell'art. 117-bis, comma 4, TUB e del d.m. 30 giugno 2012, n. 644 recante "Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario".

Dagli estratti conto risulta che la CIV è stata addebitata due volte nel corso del 2013, nel I e nel III trimestre, per un ammontare complessivo di 200 euro. Il che conferma la sua illegittimità atteso che essa non può essere stata applicata in attuazione del contratto di apertura di credito a tempo determinato sottoscritto nell'anno 2013 in essere dal 10 giugno al 31 agosto 2013.

Le condizioni economiche del nuovo accordo di apertura di credito a revoca del 22 gennaio 2016, per le quali non vi è contestazione in merito alla loro specifica approvazione per iscritto, prevedono il versamento di una CIV nella misura di 50 euro per sconfinamenti fino a 5.000 euro, di 100 euro fino a 25.000 euro e di 120 euro oltre 25.000 euro. Gli stessi importi sono previsti nel contratto di apertura di credito a tempo determinato del periodo 22 gennaio-30 giugno 2016.

Poiché si tratta di un corrispettivo specificamente concordato tra le parti, a partire dal 2016 l'applicazione della CIV da parte dell'intermediario sarebbe stata da intendere comunque legittima, ancorché dagli estratti conto del periodo non risulta essere stata indicata come addebito nell'anno.

La commissione oltre disponibilità fido

9.3 La COF, non prevista nell'accordo del 1° settembre 2009, è stata introdotta unilateralmente dall'intermediario attraverso una modificazione unilaterale trasmessa al ricorrente con comunicazione n. 3 del 18 maggio 2009, nella misura di 2 euro "applicata giornalmente ogni 100 euro o frazione di saldo debitore e solo per sconfinamenti superiori a 50 euro giornalieri".

Non essendo a quel tempo ancora attivo il servizio di banca multicanale, la comunicazione è stata trasmessa via posta.

Anche in questo caso, come per la comunicazione n. 17 dell'8 agosto 2011 concernente la DIF (v. *supra*, paragrafo 9.1), il ricorrente contesta l'effettiva ricezione del documento, senza che l'intermediario sia riuscito a fornire la prova contraria a suo carico.

Per ciò solo l'applicazione della COF al rapporto risulta illegittima in quanto introdotta senza il rispetto dei requisiti formali per l'esercizio dello *ius variandi*.

In ogni caso, la sua illiceità emerge anche sotto il profilo sostanziale.

L'intermediario afferma infatti che a seguito della suddetta comunicazione inviata ex art. 118 TUB al rapporto bancario sarebbero state apportate modifiche "in conformità alle previsioni dell'art. 2 bis, 1° comma, seconda parte del 2° periodo, del decreto-legge 29.11.2008, n. 185 (...) aggiunto dalla legge di conversione 28.01.2009, n. 2 che, nello specifico, hanno sostituito la commissione di massimo scoperto".

L'art. 2-bis, comma 1, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che è stato abrogato dall'art. 27, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e il cui contenuto è stato in parte recepito dall'art. 117-bis del TUB introdotto dall'art. 4, comma 1, del d. lgs 13 agosto 2010, n. 141, con effetto dal 19 settembre 2010, disponeva che "sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento". Con

l'art. 2 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il suddetto comma 1 dell'art. 2-bis è stato completato con la seguente previsione "l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo".

Nella comunicazione al ricorrente del 18 maggio 2009 si legge che l'intermediario avrebbe adeguato il rapporto alla nuova disciplina prevedendo "un corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi, calcolato semplicemente in proporzione all'importo ed alla durata dell'affidamento tempo per tempo concesso e, solo nel caso di utilizzi in assenza di provvista, una commissione per utilizzi oltre la disponibilità dei fondi".

Considerato che:

a) nel caso di specie la COF, al di là del *nomen iuris*, sembra costituire una clausola che prevede un compenso dell'intermediario ulteriore rispetto agli interessi per l'ipotesi di utilizzazione di somme in assenza o fuori fido finendo per configurarsi in sostanza come una commissione di massimo scoperto applicata tuttavia giornalmente in contrasto con la previsione dell'art. 2-bis, comma 1, che prevede la nullità di tali commissioni "se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni";

b) in ogni caso, nello stesso periodo l'intermediario ha inteso applicare la DIF e che il cumulo tra quest'ultima e la COF è da considerare illegittimo alla luce della natura onnicomprensiva della DIF ai sensi dell'art. 2-bis del d.l. n. 185/2008 (v. Collegio di Palermo, decisione n. 245/2020; Collegio di Bologna, decisione n. 22061/2018; Collegio di Milano, decisione n. 9682/2017; v. anche la nota interpretativa della Banca d'Italia n. 431151 del 4 dicembre 2009) ; il comportamento dell'intermediario sarebbe comunque censurabile e la COF in ogni caso non dovuta nel periodo di riferimento.

Non a caso, nella nuova apertura di credito a revoca del 22 gennaio 2016 e in quella coeva a tempo determinato la COF non è prevista e l'unica commissione applicata alla linea di credito è costituita dalla DIF.

I tassi di interesse debitori

9.4 Nell'accordo del 1° settembre 2009 si prevede l'applicazione dei seguenti tassi d'interesse passivi: "8,92% nominale annuo pari al 9,22 effettivo annuo" per le somme "utilizzate nei limiti dell'affidamento" (in seguito, tassi intra-fido); l'11,9% nominale annuo pari al 12,44% effettivo annuo" per le somme "utilizzate in eccedenza o non rimborsate nei termini previsti" (in seguito, tassi extra-fido).

Nel corso dell'anno 2011, il primo al quale va temporalmente riferito il *thema decidendum* del presente ricorso, i tassi d'interesse passivi intra-fido ed extra-fido sono modificati 9 volte (v. le comunicazioni da 11 a 16, 19, 22 e 23 del 2011).

In mancanza di diverse specificazioni presenti nelle comunicazioni, le modificazioni devono intendersi riferite *ratione temporis* anche ai tassi indicati nell'apertura di credito a tempo determinato 25 gennaio-31 luglio 2011, per quelli intra-fido nella misura del 10,85% nominale annuo e per quelli extra-fido del 11,299% nominale annuo.

Ogni modificazione è preceduta da una comunicazione contenente una "proposta di modifica unilaterale del contratto" che riporta le ragioni delle variazioni, riferite all'andamento generale dei tassi di mercato, e che appare dunque conforme alle disposizioni di riferimento del TUB.

Tuttavia, anche per queste comunicazioni il ricorrente ne contesta l'effettivo invio e ricezione, mentre l'intermediario non è riuscito a superare l'eccezione dimostrandone l'avvenuta trasmissione al ricorrente.

Se ne deve desumere l'inefficacia delle variazioni in esse indicate, con la conseguenza che i tassi d'interesse così modificati non possono essere considerati correttamente applicati.

A partire dalla comunicazione n. 25 del 19 gennaio 2012 le modificazioni dei tassi d'interesse passivi decorrenti dal II trimestre 2012 sono messe a disposizione *on line* attraverso il servizio di banca multicanale, ancora una volta attraverso le modalità in precedenza indicate che non possono essere considerate conformi alla legge (v. *supra*, paragrafi 9.1 e 9.2).

Ne deriva che tutte le modificazioni dei tassi d'interesse passivi intra-fido ed extrafido operanti dal II trimestre 2012 in avanti, che devono ancora una volta intendersi riferite *ratione temporis* pure ai tassi debitori indicati nelle aperture di credito a tempo determinato del 2012 (12,9% intra-fido, 14,5% extra-fido) e del 2013 (8,5% intra-fido 15,6 extra-fido), vanno considerate inefficaci, sempre che risultino sfavorevoli per il ricorrente.

Ciò fino al 22 gennaio 2016 allorché con la sottoscrizione del nuovo accordo di apertura di credito a revoca vengono definiti i nuovi tassi passivi intra-fido del 6% nominale annuo ed extra fido del 15% nominale annuo. Identici tassi sono concordati anche nell'apertura di credito a tempo determinato 22 gennaio-31 marzo 2016.

Poiché anche le successive variazioni di tali tassi nel corso del 2016 sono state illegittimamente comunicate al ricorrente attraverso il canale *on line*, gli eventuali incrementi introdotti attraverso l'esercizio dello *ius variandi* da parte dell'intermediario e applicabili fino al 31 dicembre 2016 non possono avere alcun effetto nel rapporto, ferma l'efficacia di eventuali riduzioni.

Gli interessi anatocistici.

9.5 Il ricorrente contesta l'applicazione degli interessi anatocistici a partire dal 1° gennaio 2014.

La materia della capitalizzazione degli interessi è stata oggetto di una complessa evoluzione interpretativa e normativa.

Al momento della conclusione del contratto di apertura di credito del 1° settembre 2009 la capitalizzazione degli interessi era regolata dalla previsione dell'art. 120, comma 2, TUB che nel testo allora vigente disponeva che "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

La delibera CICR attuativa di questa norma è quella del 9 febbraio 2000, il cui art. 2 dispone che "nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità" (comma 1). È inoltre chiarito che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori" (comma 2). È altresì stabilito all'art. 6 che i contratti "stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo

conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

In sostanza, in questa fase temporale la capitalizzazione degli interessi è consentita secondo le modalità contrattualmente definite dalle parti, applicate nel rispetto della disciplina della trasparenza bancaria ex art. 118 TUB, ferma la parità di condizioni della regolazione degli interessi attivi e passivi.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall'intermediario si desume che la disciplina contrattuale del rapporto bancario applicabile nel 2009 prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi con identica periodicità per quelli sia creditori sia debitori (v. le condizioni economiche), patto che risulta specificamente approvato per iscritto.

Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2014, per effetto dell'entrata in vigore dall'art. 1 , comma 629, della Legge di stabilità 2014, il comma 2 dell'art. 120 TUB è stato modificato come segue: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Nessuna delibera del CICR è stata approvata in applicazione di questa disposizione normativa.

Una nuova variazione delle lettere a) e b) dell'art. 120, comma 2, TUB è stata da ultimo introdotta con effetto dal 15 aprile 2016 dall'art. 17-*bis*, comma 1, del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 18 aprile 2016, n. 49, in base alla quale è oggi stabilito che la delibera del CICR deve in ogni caso prevedere che “a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.

In applicazione di quest'ultima modificazione normativa è stata approvata la delibera CICR del 3 agosto 2016.

Per quanto più rileva nel ricorso, l'art. 3 della delibera dispone anche in relazione al rapporto bancario in questione che “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora” (comma 1), ai quali “si applicano le disposizioni del codice civile” (comma 2). È inoltre precisato che “nei rapporti di conto corrente (...) è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti”. L'art. 4 puntualizza che “gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico

della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo” (comma 3) e che “gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente” (comma 4). Infine, ai sensi dell'art. 5, comma 1, è stabilito che “gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016”.

La successione delle modificazioni dell'art. 120, comma 2, TUB introdotte dalla legge n. 147/2013 e dal d.l. n. 18/2016 e la circostanza che il CICR non abbia mai adottato una delibera applicativa della prima delle due variazioni normative ha avviato un ampio dibattito interpretativo volto a stabilire quale sia la disciplina legale della capitalizzazione degli interessi nel periodo intercorrente tra i due interventi legislativi.

Seguendo l'orientamento consolidato dell'ABF (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7854/2015; v. anche, tra le molte, le successive decisioni del Collegio di Roma n. 5054/2016, n. 10771/2019 e n. 14115/2019), il Collegio considera che l'art. 120, comma 2, TUB nel testo modificato dalla Legge di stabilità 2014, a partire da gennaio 2014 ha reso *tout court* illegittima l'applicazione degli interessi anatocistici, illegittimità confermata anche dall'ultima variazione della norma ad aprile 2016 per effetto del d.l. n. 18/2016, fatta eccezione per gli interessi di mora, capitalizzabili a partire dal 1° ottobre 2016.

Con specifico riferimento alla fattispecie controversa, l'intermediario ha affermato di aver continuato a capitalizzare trimestralmente gli interessi anche successivamente al 2014 attenendosi alla delibera C.C.C.R. del 9.2.2000 “a cui la Banca si è prontamente adeguata a far tempo dal 31.03.2000”. E ciò fino al III trimestre del 2016.

Ne deriva per ciò solo che in questa fase temporale l'intermediario ha illegittimamente imputato interessi anatocistici al ricorrente.

Le altre commissioni e spese

9.6 Il ricorrente chiede la restituzione integrale di ogni altra voce di spesa applicata al rapporto controverso, senza alcuna ulteriore specificazione.

Sotto questo profilo, la pretesa risulta del tutto generica e indeterminata e dunque non può essere accolta.

10. Il ricorrente ha chiesto “il pagamento delle spese legali relative al presente procedimento”.

Secondo l'orientamento consolidato dell'ABF (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012 e decisione n. 4618/2016), le spese di assistenza professionale non hanno “carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale”. Conseguentemente, non può essere riconosciuta la loro “rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima”. Le spese legali hanno piuttosto “natura risarcitoria di una spesa sopportata dal ricorrente”, costituendo dunque una “componente del pregiudizio subito”, che pertanto “esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente”.

Nel caso di specie, benché la complessità della controversia e l'atteggiamento assunto dall'intermediario possano giustificare il ricorso all'assistenza legale, non solo il rimborso delle relative spese è stato chiesto solo nel ricorso e non nel reclamo (per la necessità della loro preventiva richiesta in sede di reclamo, v. tra le altre Collegio di Roma,

decisione n. 2017/2020), ma il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della relativa domanda, che non contiene neanche la loro quantificazione. La richiesta non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario consegni alla parte ricorrente copia della documentazione richiesta.

Per quanto riguarda la commissione DIF, il Collegio accerta l'illegittimità del tasso applicato fra il 20 ottobre 2011 e il 22 gennaio 2016 e per l'effetto dispone che tale commissione sia applicata al tasso precedentemente concordato.

Con riferimento alla commissione CIV, il Collegio accerta l'illegittimità della sua applicazione fino al 22 gennaio 2016.

Con riferimento alla commissione COF, il Collegio accerta l'illegittimità della sua applicazione.

Con riferimento agli interessi per utilizzi extra fido, il Collegio accerta l'illegittimità del tasso applicato fra il 1° gennaio 2011 e il 22 gennaio 2016 e per l'effetto dispone che tali interessi siano applicati al tasso precedentemente concordato.

Con riferimento agli interessi anatocistici il Collegio accerta l'illegittimità della loro applicazione nel periodo tra il 1° gennaio 2014 e il 30 settembre 2016.

Per l'effetto dispone che l'intermediario riaccrediti con giusta valuta gli importi illegittimamente addebitati alla ricorrente. Respinge nel resto (...omissis...)